

ESIGIBILITÀ

Il pagamento dell'indennità suppletiva per festività invernali maturata in un anno avviene automaticamente entro il 15 marzo dell'anno immediatamente successivo. La BUAK dispone di tutti i dati necessari soltanto in questa data.

PAGAMENTO IN CASO DI PENSIONAMENTO

Poiché l'indennità per festività invernali è soggetta agli obblighi della previdenza sociale, il lavoratore matura periodi di assicurazione e non può beneficiare della pensione di anzianità anticipata nel periodo di riscossione dell'indennità. La pensione di invalidità o incapacità lavorativa può essere ridotta.

SCADENZA DELL'INDENNITÀ PER FESTIVITÀ INVERNALI

Il diritto all'indennità per festività invernali scade trascorsi tre anni dal termine di pagamento.

ESEMPIO:

Diritto all'indennità per ferie invernali 2016/2017
(dicembre 2016, gennaio 2017)

Pagamento: 15-03-2017
Scadenza: 15-03-2020

Servizio clienti

Tel DW 5000
Fax DW 95 0 99
Mail kundendienst@buak.at

Assistenza aziende

Tel DW 2000
Fax DW 93 0 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Cassa di previdenza aziendale

Tel DW 3000
Fax DW 93 0 99
Mail buak-bvk@buak.at

ORARI DI APERTURA

Vienna
Lunedì, Martedì, Giovedì
8.00 – 15.00
Mercoledì 8.00 – 18.00
Venerdì 8.00 – 12.00

Tirolo, Carinzia e Stiria
Lunedì - Giovedì
8.00 – 15.00
Venerdì 8.00 – 12.00

Austria Superiore, Salisburgo e
Burgenland
Lunedì - Giovedì
8.00 – 13.00
Venerdì 8.00 – 12.00

Vorarlberg
Lunedì - Venerdì
8.00 – 12.00

COLOPHON
BUAK, Kliebergasse 1A, 1050 Wien

SEDI

Vienna
1050 Wien
Kliebergasse 1A
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Burgenland
7000 Eisenstadt
Wiener Straße 7
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at

Salisburgo
5020 Salzburg
Hans-Sachs-Gasse 5
Fax DW 92 1 99
Mail betriebsbetreuung@buak.at


Austria Superiore
4020 Linz
Anastasio-Grün-Str.26-28/1/16
Fax DW 92 3 99
Mail lo@buak.at

Stiria
8020 Graz
Mohsgasse 10
Fax DW 92 4 99
Mail lst@buak.at

Carinzia
9010 Klagenfurt
Bahnhofstraße 24
Fax DW 92 5 99
Mail lk@buak.at

Tirolo
6020 Innsbruck
Südtirolerplatz 14-16
Fax DW 92 8 99
Mail lt@buak.at

Vorarlberg
6900 Bregenz
Kaiserstraße 27
Fax DW 92 9 99
Mail lv@buak.at



SETTORE NORMATIVA IN MATERIA DI

LA NORMATIVA IN MATERIA DI
FESTIVITÀ INVERNALI
DEI LAVORATORI EDILI
ai sensi delle disposizioni della BUAG
(Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes,
legge sull'indennità di ferie e di fine
rapporto)

Aggiornato al: 01.08.17



Lo scopo della normativa in materia di festività invernali è di prolungare i periodi di occupazione annuale dei lavoratori del settore edile consentendo loro di mantenere l'impiego anche durante tali festività.

FESTIVITÀ INVERNALI

Festività invernali ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo:

24 dicembre
31 dicembre

Festività invernali ai sensi delle disposizioni della legge sui periodi di riposo (Arbeitsruhegesetz):

25 dicembre
26 dicembre
01 gennaio
06 gennaio

AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE AZIENDE

Nell'ambito di applicazione della normativa in materia di festività invernali le aziende del settore dell'edilizia e delle costruzioni, le aziende pubbliche, le aziende specializzate nelle opere di sistemazione antivalanga e le agenzie di lavoro interinale hanno l'obbligo di pagare contributi nei mesi da aprile a novembre. L'azienda ottiene dalla BUAK il rimborso

dell'indennità pagata per i lavoratori che sono alle sue dipendenze nei giorni di festività invernali.

AMBITO DI APPLICAZIONE LAVORATORI

Se durante i giorni delle festività invernali non ha un'occupazione e ha maturato almeno 14 settimane di ferie nel corso dell'anno precedente, il lavoratore ha diritto a un'indennità suppletiva per le festività invernali.

AMMONTARE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ SUPPLETIVA

L'ammontare dell'indennità dipende dalle settimane lavorative maturate.

- 0 - 13 settimane di ferie maturate nell'anno solare
0% indennità
- 14 - 19 settimane di ferie maturate nell'anno solare
50% indennità
- 20 - 25 settimane di ferie maturate nell'anno solare
75% indennità
- a partire da 26 settimane di ferie maturate nell'anno solare
100% indennità

CALCOLO DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER FESTIVITÀ INVERNALI

(SALARIO ORARIO STABILITO DAL CONTR. COLL.
+ 20 %) x orario sett. norm.

5

Il 30% dell'indennità lorda calcolata è versata all'AMS (la trattenuta dell'Arbeitmarktservice/ufficio dei servizi per il mercato del lavoro garantisce che il lavoratore non perda il sussidio in caso di disoccupazione in questo periodo). Si detraggono inoltre i contributi sociali e l'imposta sul salario. Il lavoratore riceve l'importo netto che ne risulta e il versamento avviene automaticamente ogni anno a metà marzo sul conto bancario salvato in archivio che il lavoratore avrà provveduto a comunicare.